

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
nella procedura per circolazione degli atti del 27 gennaio 2012,
visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11
dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto
professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154);
in re Università di Ginevra, progetto «*L'enfermement des femmes dans l'asile des
aliénés des Vernets, 1838–1900*»,
concernente la domanda d'autorizzazione particolare del 21 novembre 2011
per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù
dell'articolo 321^{bis} CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità
pubblica,
decide:

1. Titolari dell'autorizzazione

- a) A Delphine Gardey, professoressa ordinaria in storia contemporanea, direttrice dell'Institut des Etudes de genre, nonché vicepresidente della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Ginevra e responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321^{bis} CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la raccolta di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.
- b) A Sara Camponovo, studentessa in Master in storia generale all'Università di Ginevra, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321^{bis} CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la raccolta di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

Le titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321^{bis} CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione particolare

- a) I medici curanti dell'Asile des aliénés des Vernets e il loro personale ausiliario sono autorizzati a concedere l'accesso alle titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 alle cartelle mediche dei malati internati tra il 1838 e il 1900.
Le comunicazioni di questi dati devono servire soltanto allo scopo menzionato al punto 3.
- b) Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati

I dati protetti dal segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere trasmessi unicamente per la realizzazione del progetto di ricerca «L'enfermement des femmes dans l'asile des aliénés des Vernets, 1838–1900».

4. Protezione dei dati comunicati

Le titolari dell'autorizzazione sono tenute ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati

La responsabile del progetto, prof.ssa Delphine Gradey, è responsabile della protezione dei dati non anonimizzati comunicati.

6. Oneri

- a) I dati personali necessari alla realizzazione del progetto di ricerca devono essere anonimizzati il più presto possibile.
- b) Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.
- c) I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.
- d) I risultati del progetto di ricerca possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino ai pazienti interessati.
- e) Le titolari dell'autorizzazione sono tenute a informare per scritto i medici che partecipano al progetto di ricerca in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima del suo invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

7. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto alle titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 323 35 80), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

13 marzo 2012

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher